



REGOLAMENTO

SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

ADOTTATO CON DELIBERA ASSEMBLEA UNIONE N. 7 DEL 30.09.2009

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dall'Unione dei Comuni Centro Economico Bassa Friulana .
2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Unione dei Comuni nel territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche, degli enti o delle associazioni cui si riferiscono i dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", l'Unione dei Comuni, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**incaricato**" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- g) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “*Garante*” l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- o) per “*Codice*” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 3 Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità nel trattamento dei dati.
2. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l’utilizzazione al minimo essenziale di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità:** la necessità del sistema di videosorveglianza viene commisurato al grado di rischio concreto, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento anche in relazione alla scelta della tipologia delle apparecchiature di ripresa.
5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono solo ad altri organi di polizia giudiziaria.

Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza. Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite all’Unione dei Comuni dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - sicurezza urbana, tutela del patrimonio pubblico, prevenzione e repressione dei fatti illeciti di competenza comunale o intercomunale quando l’ente faccia parte di associazioni od unioni di comuni;
 - controllo della circolazione veicolare lungo le strade comunali;
 - verifica delle adiacenze di uffici comunali;
 - ripresa di immagini di specifici siti comunali;
 - controllo degli accessi degli edifici comunali;
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.
4. L’Unione dei Comuni promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

A tal fine l'Unione dei Comuni, previa intesa o su richiesta dell'Autorità giudiziaria o delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, o di altri organi di polizia giudiziaria, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 5 **Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata.
2. Nelle aree esterne l'informativa avviene mediante un avviso il cui modello è riportato nell'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione muniti di pittogramma e recanti la dicitura "AREA/TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATA/O - LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER FINALITA' DI: PREVENZIONE DI ATTIVITA' ILLECITE, SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO DELLA VIABILITA' - ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)" secondo lo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004.
Inoltre, nei luoghi diversi dalle aree esterne, oppure, negli stessi casi per i quali è prevista la verifica preliminare al Garante, il modello di informativa semplificata allegato al Provvedimento Generale sopra indicato va integrato con un'informativa che riporti specificamente tutti gli elementi dell'art. 13 del Codice. Inoltre si procederà alla diffusione ed informazione alla cittadinanza tramite campagne informative, a tal scopo, verranno predisposti e diffusi dei foglietti esplicativi, organizzate delle pubbliche riunioni, e mediante l'uso dello stesso sito web dell'amministrazione verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla riservatezza.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
5. Il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

CAPO II **NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

Art. 6 **Notificazione**

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Firulana, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 7
Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Presidente designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 8
Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo non superiore **ai 7 giorni** dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 9
Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei luoghi che verranno individuati a tal fine dal Direttivo, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
2. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla Sala server tramite un'infrastruttura di rete senza fili (wireless) di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale e criptata dei dati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla Sala Server. Presso la Sala Server possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta

necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, - zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) e ad opera di un limitato numero di addetti al sistema, appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per queste specifiche operazioni.

3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso la Sala Server al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III **DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 11 **Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - d) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - e) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - f) l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12
Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 nella Sala Server , dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.
2. La Sala Server è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede, essa è ubicata nella sede dell'Ufficio Comune o in altra sede idonea, e comunque non accessibile al pubblico.
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14
Comunicazione dei dati. Divieti e limitazioni.

1. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione.
2. La comunicazione dei dati personali da parte dell' Unione dei Comuni Titolare a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, previa comunicazione al Garante, se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.
3. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 15
Provvedimenti attuativi

1. Compete al Direttivo l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 17
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dei due Comuni e dell'Unione .

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione dell'Assemblea, che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



UNIONE DEI COMUNI
***CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA
FRIULANA***
Provincia di Udine
Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa



**REGOLAMENTO
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

ADOTTATO CON DELIBERA ASSEMBLEA - SEDUTA DEL 30.09.2009

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Premessa

4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dall'Unione dei Comuni Centro Economico Bassa Firulana .
5. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
6. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Unione dei Comuni nel territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, delle persone giuridiche, degli enti o delle associazioni cui si riferiscono i dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- j) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- k) per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- l) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- m) per “**titolare**”, l'Unione dei Comuni, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- n) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- o) per “**incaricato**” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- p) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- q) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- r) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- q) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- r) per “**Garante**” l'Autorità di cui all'art. 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- s) per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni

Art. 3

Principi generali

6. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità nel trattamento dei dati.
7. **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
8. **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo essenziale di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le

finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

9. **Principio di proporzionalità:** la necessità del sistema di videosorveglianza viene commisurato al grado di rischio concreto, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento anche in relazione alla scelta della tipologia delle apparecchiature di ripresa.
10. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono solo ad altri organi di polizia giudiziaria.

Art. 4

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza. Iniziative coordinate di controllo del territorio

5. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite all'Unione dei Comuni dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - sicurezza urbana, tutela del patrimonio pubblico, prevenzione e repressione dei fatti illeciti di competenza comunale o intercomunale quando l'ente faccia parte di associazioni od unioni di comuni;
 - controllo della circolazione veicolare lungo le strade comunali;
 - verifica delle adiacenze di uffici comunali;
 - ripresa di immagini di specifici siti comunali;
 - controllo degli accessi degli edifici comunali;
7. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
8. L'Unione dei Comuni promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.
A tal fine l'Unione dei Comuni, previa intesa o su richiesta dell'Autorità giudiziaria o delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, o di altri organi di polizia giudiziaria, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 5

Informativa

7. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata.
8. Nelle aree esterne l'informativa avviene mediante un avviso il cui modello è riportato nell'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento.
9. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione muniti di pittogramma e recanti la dicitura "AREA/TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATA/O - LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER FINALITA' DI: PREVENZIONE DI ATTIVITA' ILLECITE, SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO DELLA VIABILITA' - ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)" secondo lo schema allegato al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004.

Inoltre, nei luoghi diversi dalle aree esterne, oppure, negli stessi casi per i quali è prevista la verifica preliminare al Garante, il modello di informativa semplificata allegato al Provvedimento Generale sopra indicato va integrato con un'informativa che riporti specificamente tutti gli elementi dell'art. 13 del Codice. Inoltre si procederà alla diffusione ed informazione alla cittadinanza tramite campagne informative, a tal scopo, verranno predisposti e diffusi dei foglietti esplicativi, organizzate delle pubbliche riunioni, e mediante l'uso dello stesso sito web dell'amministrazione verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla riservatezza.

10. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
11. Il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
12. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 6 Notificazione

3. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Firulana, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 7 Responsabile ed incaricati del trattamento

6. Compete al Presidente designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
7. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
8. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
9. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
10. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 8

Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo non superiore **ai 7 giorni** dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 9

Modalità di raccolta dei dati

4. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei luoghi che verranno individuati a tal fine dal Direttivo, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
5. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla Sala server tramite un'infrastruttura di rete senza fili (wireless) di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale e criptata dei dati. Il sistema non è collegato ad altri sistemi, né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla Sala Server. Presso la Sala Server possibile visualizzare solo in caso di necessità le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le immagini rilevate dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse, queste specifiche operazioni (visualizzazione delle immagini, delle registrazioni, - zoom, brandeggio) che modificano le impostazioni di base - disposte in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone o dei dati identificativi dei veicoli - possono avvenire solo in caso di necessità (es. blocchi del traffico, illeciti ecc.) e ad opera di un limitato numero di addetti al sistema, appositamente incaricati, muniti di apposite credenziali e tenuti a seguire istruzioni dettagliate per questa specifiche operazioni.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso la Sala Server al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10

Obblighi degli operatori

4. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4
6. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11 Diritti dell'interessato

6. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - d) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - e) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - f) l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 Sicurezza dei dati

4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 nella Sala Server, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.
5. La Sala Server è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede, essa è ubicata nella sede dell'Ufficio Comune o in altra sede idonea, e comunque non accessibile al pubblico.
6. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 Cessazione del trattamento dei dati

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
4. La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14
Comunicazione dei dati. Divieti e limitazioni.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione.
5. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione dei Comuni Titolare a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata, previa comunicazione al Garante, se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.
6. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 15
Provvedimenti attuativi

2. Compete al Direttivo l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 17
Pubblicità del Regolamento

3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dei due Comuni e dell'Unione .

Art. 18
Entrata in vigore

2. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione dell'Assemblea, che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

